

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (22G00212)

Vigente al : 5-3-2023

Art. 15

Proroga di termini in materia di agricoltura

1. All'articolo 4, comma 1-bis, della legge 13 maggio 2011, n. 77, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».

((1-bis. All'articolo 1, comma 908, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al primo periodo, le parole: "per il biennio 2021-2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021, 2022 e 2023" e dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "In caso di mancata copertura di tutti i posti previsti al primo periodo, l'Agenzia e' autorizzata ad attingere a graduatorie, ancora in corso di validita', relative a precedenti procedure concorsuali".

1-ter. La validita' dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita e all'attivita' di consulente in materia di prodotti fitosanitari, nonche' degli attestati di funzionalita' delle macchine irroratrici, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in scadenza nel 2022, e' prorogata fino al 30 giugno 2023.

1-quater. E' prorogata, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti degli organi degli enti controllati o vigilati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 453, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "in ogni caso eliminando ogni forma di compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato per i componenti," sono soppresse;

b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "E' eliminata